

Titolo I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:

"Renerwaste S.r.l."

Articolo 2 – Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- progettazione, costruzione, installazione, gestione, manutenzione e assistenza, diretta e/o indiretta, per conto proprio o di terzi, di impianti e/o apparecchiature e/o componenti, di propria o altrui produzione, per il trattamento e la trasformazione degli scarti agricoli, vegetali, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei c.d. rifiuti umidi e biomasse nonché di qualsivoglia genere di rifiuto, finalizzati alla produzione di energia, gas e/o biometano;
- progettazione, costruzione, realizzazione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore delle energie rinnovabili, alternative o innovative e dei biocarburanti (con particolare riferimento al biometano);
- acquisto, progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento, anche per conto terzi, di rifiuti di qualsiasi genere e classificazione, nonché valorizzazione energetica degli stessi;
- il processo di trattamento dei rifiuti conferiti per ottenere biogas per la successiva produzione di biometano, biometano liquefatto e/o energia elettrica;
- commercio di combustibili, carburanti (solidi, liquidi e gassosi) e gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), loro stoccaggio, miscelazione e trasporto sia in conto proprio che di terzi (e/o eventualmente immissione in rete del biometano);
- raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo e classificazione;
- produzione e commercializzazione compost, fertilizzanti e lavorazioni meccaniche agrarie per conto terzi;
- produzione e commercializzazione di combustibile solido secondario (CSS-combustibile);
- produzione, distribuzione e commercializzazione di qualsiasi forma di energia, gas e/o biometano prodotta da fonti di energia rinnovabile, alternativa o innovativa, e ciò in via

- esemplificativa ai fini dell'uso nel settore dell'autotrazione, alimentazione della rete di distribuzione civile e industriale e cogenerazione;
- raccolta e trattamento, con appositi apparati ed attrezzature, degli scarti ed i residui agricoli e vegetali quali residui di frantoio, di viti-vinificazione, di sansa, di acque vegetali nonché di derivazione vegetale e/o agricola in genere;
 - trattamento e trasformazione di residui e scarti della filiera agro alimentare, per mezzo di procedimenti biocompatibili per la produzione di gas naturale, biometano, anidride carbonica, compost e altri prodotti e/o sottoprodotti del ciclo produttivo;
 - ottenimento di ogni forma di incentivazione, sovvenzione ed altre misure analoghe fruibili secondo la legge dello stato o altra norma dell'ordinamento per la produzione di combustibili di derivazione biologica e sottoprodotti del ciclo produttivo;
 - il compimento di qualsiasi ed ulteriore attività o servizio correlati o collegati da un nesso di strumentalità o accessorialità con una o più delle attività precedentemente indicate, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti i certificati energetici e le iniziative di advocacy in relazione a prodotti e attività che prevedono l'utilizzo del gas e di nuove tipologie di fonti energetiche nell'ambito dell'autotrazione e dei trasporti in generale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare - compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie non nei confronti del pubblico - comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, in ogni caso fatta eccezione per la raccolta del pubblico risparmio, per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria e per ogni altra attività che la legge riserva a determinati soggetti.

La Società può esercitare tali attività sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3 – Sede

La Società ha sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

L'Assemblea ha facoltà di deliberare, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, il trasferimento della sede legale della Società.

Articolo 4 – Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 5 – Libro dei soci. Domicilio e recapito dei soci

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi, previo adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, a cura degli amministratori.

Il domicilio dei soci o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 – Capitale

Il capitale sociale è pari a euro 1.710.764,00 (unmilionesettecentodiecimila settecentosessantaquattro/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi. Nell'ipotesi di cui all'art. 2465, secondo comma, c.c., non è richiesta l'autorizzazione dei soci a norma dell'art. 2479 c.c.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 7 – Trasferimento delle quote

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Articolo 8 – Titoli di debito

La Società, con delibera dei soci in forma assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 – Versamenti dei soci

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

Articolo 10 – Decisioni dei soci

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2479 c.c., i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate, secondo quanto previsto nell'art. 10, con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 11 – Modalità delle decisioni dei soci

Devono essere assunte in forma assembleare:

- le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c., e 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della Società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea, ovvero ogni altra determinazione per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare. In tali ipotesi, la convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'Assemblea fa piena prova della richiesta della forma assembleare.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio, ovvero dall'Amministratore Unico, se nominato, con lettera raccomandata o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, ove nominati, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13 – Intervento in Assemblea

Fermo l'adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina, possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della Società.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario dell'adunanza.

Spetta al Presidente dell'adunanza constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Articolo 14 – Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico, se nominato, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo 15 – Decisioni dei soci in forma non assembleare

Le decisioni riservate ai soci che, in forza di quanto previsto nell'art. 11 del presente Statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, sono assunte ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico, se nominato, o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Unico, se nominato, nel libro delle decisioni dei tenuto ai sensi di legge.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se nominati.

La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, se nominato, il consenso di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, se nominato, dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, amministratori e al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, se nominato.

La decisione dei soci è trascritta senza indugio sul libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Composizione dell'organo amministrativo. Nomina e sostituzione degli amministratori

L'Amministrazione della Società è affidata, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dai soci in sede di nomina:

- a) a un Amministratore Unico;
- b) a un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 15 amministratori.

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, salvo che all'atto della nomina o successivamente i soci stabiliscano, fermo comunque quanto previsto dall'art. 19 del

presente Statuto, con decisione sempre revocabile, che l'amministrazione e la rappresentanza sociale sia affidata singolarmente agli amministratori, in via disgiunta o congiunta, ovvero con le altre modalità previste all'atto della nomina stessa. In quest'ultimo caso il numero degli amministratori può essere fissato in due.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c.. Gli Amministratori devono rispettare a pena di decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012.

Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili, fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 – Poteri dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'Assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 *bis* c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 *ter* c.c..

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 – Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione esso è disciplinato dalle seguenti disposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero dal vicepresidente o dall'Amministratore Delegato o da persona da loro a ciò incaricata, ogni qualvolta ne ravvisino la necessità con lettera raccomandata, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza è ammessa la convocazione da inviare almeno 24 ore prima della data della riunione. Il Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente convocato quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti in discussione.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei consiglieri intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la relativa documentazione anche all'organo di controllo, se nominato, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 c.c., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente. La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato.

La decisione del Consiglio di Amministrazione è trascritta senza indugio sul libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione tenuto ai sensi di legge.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico devono essere senza indugio trascritte nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione tenuto ai sensi di legge.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare del relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal presidente e dal segretario della riunione ovvero dall'Amministratore Unico.

Articolo 19 – Amministratore unico

Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico. All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente. L'Amministratore Unico deve rispettare a pena di

decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012.

Articolo 20 – Presidenza e delega poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e di statuto proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 21 – Compensi degli amministratori

All'Amministratore Unico e gli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica.

La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 22 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta con firma libera:

- a) se nominato un Amministratore Unico, all'amministratore stesso;
- b) se nominato un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al suo Presidente e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai consiglieri delegati;
- c) se nominati più amministratori senza che costituiscano un Consiglio, a ciascun amministratore in via congiunta o disgiunta dagli altri, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di gestione.

Titolo V

SINDACO UNICO - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 – Sindaco Unico. Collegio sindacale. Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione o di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell'apposito registro, in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall'organo di controllo. Quest'ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di gestione.

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. I componenti dell'organo di controllo devono rispettare a pena di decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012.

Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, ovvero del Sindaco Unico se nominato, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione all'articolo 19.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico se nominato, e il Segretario, se nominato.

Titolo VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 24 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 – Bilancio. Destinazione degli utili

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Gli utili netti annuali, dedotta la quota di legge destinata a riserva legale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Disposizioni Generali

Articolo 27 - Domicilio

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra loro, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo, se nominato e dei liquidatori, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dai libri sociali.

Le comunicazioni ai soci, agli amministratori, all'organo di controllo, se nominato e ai liquidatori, ove il presente Statuto non prescriva una forma specifica, devono essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica.

Articolo 28 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi applicabili in materia di società a responsabilità limitata e, per quanto da esse non espressamente disciplinato, quelle in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In originale firmati:

Andrea Perduca

Andrea Silvestri

Ezio Ricci Notaio (L.S.)